

AGGIORNAMENTO SULLA VERTENZA PER IL RECUPERO DELL'ANNO 2013

Care colleghe e cari colleghi, con la presente, desideriamo fornirvi un aggiornamento sullo stato della vertenza relativa al recupero dell'anno 2013.

La sentenza definitiva è attesa nei primi mesi del 2025. Solo a seguito di tale decisione organizzeremo un incontro per valutare e discutere il riconoscimento dell'anno scolastico 2013.

IL CONTESTO: Come è noto, il blocco dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera del personale scolastico è stato introdotto dall'art. 9 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010 (Governo Berlusconi-Tremonti). La Corte Costituzionale ha successivamente confermato la legittimità di questo blocco (sentenze n. 219/2014 e altre), motivandolo con la necessità di contenere la spesa pubblica. Tuttavia, ha dichiarato illegittimo il protrarsi del blocco della contrattazione collettiva (sentenza n. 178/2015).

LE NUOVE SENTENZE: Recenti decisioni giuridiche affermano il diritto al recupero dell'anno 2013. Pur confermando il blocco economico (dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica), i giudici chiariscono che questo deve riguardare esclusivamente gli effetti economici, senza penalizzare la progressione di carriera ai fini giuridici. In altre parole, l'anno 2013 può essere escluso dal calcolo per gli aumenti retributivi, ma deve essere considerato valido per il riconoscimento della fascia stipendiale successiva.

ALCUNI ASPETTI DA CONOSCERE:

- **Diritto al recupero giuridico:** La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2232 del 30 gennaio 2020, ha sancito la possibilità di ricostruire la carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Questo significa che, indipendentemente dalla prescrizione economica, l'anzianità di servizio può sempre essere accertata e utilizzata per ottenere una fascia stipendiale superiore.

- **Possibilità di ricorrere al giudice del lavoro:** Chi era in servizio nel 2013 e non aveva raggiunto l'ultimo gradone può presentare un RICORSO INDIVIDUALE al tribunale competente, con l'assistenza dell'Ufficio legale. Anche se l'Amministrazione potrebbe resistere fino in Cassazione, esiste la possibilità di ottenere il riconoscimento giuridico dell'anno 2013.
- **Prescrizione quinquennale sugli arretrati:** Pur avendo diritto al riconoscimento giuridico della carriera, il risarcimento economico è soggetto alla prescrizione quinquennale (art. 2948 del Codice Civile). Questo significa che, in assenza di atti che interrompano il termine prescrizione, potranno essere recuperati solo gli arretrati degli ultimi cinque anni.
- **Iter giudiziario lungo e incerto:** Non si può escludere che l'Amministrazione faccia resistenza legale fino all'ultimo grado di giudizio. Ciò potrebbe allungare i tempi per il riconoscimento del diritto.

POSSIBILI AZIONI:

1. **Diffida individuale:** Chi non l'avesse ancora prodotta può inviare una diffida per lasciare impregiudicata la propria posizione fino alla conclusione dell'iter giudiziario. (In allegato il modello)
2. **RICORSO INDIVIDUALE al giudice del lavoro:** Chi desidera proseguire può avviare un ricorso presso il tribunale competente. Si consiglia di considerare con attenzione i costi e i tempi della procedura.

EFFETTI ATTESI DALLE AZIONI LEGALI:

- Anticipazione di 1 anno nel passaggio al gradone successivo.
- Recupero dell'importo relativo all'ultimo passaggio di gradone: dal 2013 ad oggi si sono maturati mediamente due scatti, anche se potrebbe essere prescritta la possibilità di recuperare il primo scatto.

Evidenziamo che il ricorso avrebbe comunque carattere individuale e, come tutti i ricorsi, comporterebbe (in partenza) il pagamento del contributo unificato nel solo caso di reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, superiore ad € 38.514,03.

Rimaniamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti e, come anticipato, provvederemo a organizzare un incontro per discutere nel dettaglio gli sviluppi una volta che la sentenza sarà stata emessa.

Un cordiale saluto

FLC CGIL ALESSANDRIA